

COMUNE DI ARSIE' (BELLUNO)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 7 settembre 2023

Statuto comunale.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art.1

Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Arsié, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; si avvale della sua autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria normativa, organizzativa e amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante i propri organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2

Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il Comune di Arsié, di seguito indicato come "Comune", è costituito dalle comunità delle popolazioni e dei territori di Arsié Capoluogo e delle frazioni di Fastro, Incino, Mellame, Rivai, Rocca, San Vito.
2. Ha sede legale presso la Sede Municipale sita nel centro abitato di Arsié ove si riuniscono, di norma, la Giunta comunale, il Consiglio comunale e le Commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altro luogo per decisione del Sindaco.
3. Ha il seguente stemma: *"D'azzurro al monte di verde, a destra sostenente una torre di due piani merlata, al naturale, chiusa, finestrata e murata di nero, cimata da una bandiera astata, d'argento, bifida e svolazzante a sinistra; al leone di S. Marco, alato, nimbato, D'oro, tenente il libro del Vangelo aperto, e passante su monte di verde. Lo scudo sarà fregiato da ornamenti di Comune"*, come da dichiarazione del Capo del Governo in data in data 12 gennaio 1929.
4. Ha un proprio gonfalone, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1969 e costituito da un drappo partito di rosso e di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma del Comune, con l'iscrizione centrata in argento *"Comune di Arsiè"*. Le parti di metallo e i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dai colori rosso e bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento,
5. Il patrono del Comune è Maria SS. Assunta e ricorre il giorno 15 agosto.

Art. 3

I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione e pari opportunità

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si esprime la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti secondo le disposizioni di legge.

Art. 4

Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzo del territorio e dello sviluppo economico e culturale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con l'Unione Montana, nonché di collaborazione e cooperazione con la Provincia di Belluno, con la Regione Veneto e con gli altri enti pubblici interessati per il soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della comunità.
4. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

Art. 5

I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia; in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzione; a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale.

Art. 6

I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo o da dipendenti dallo stesso delegati.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge.

TITOLO II

NORME FONDAMENTALI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 7

Gli organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.
2. Spettano agli organi di governo la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
3. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; esso esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità dalla quale è eletto.
4. La Giunta comunale attua gli indirizzi generali dati dal Consiglio comunale ed è titolare delle competenze stabilite dalla legge e successivamente specificate.
5. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale e organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
6. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 8

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio comunale devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse.
7. L'esercizio delle potestà e delle funzioni del Consiglio comunale non può essere delegato.

Art. 9

Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che ne è Presidente di diritto.
2. Il Sindaco rappresenta il Consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, ne fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere o sciogliere la seduta nonché ordinare l'espulsione dall'aula dei Consiglieri o di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

Art. 10

Diritti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
2. Ineriscono al mandato di ciascun Consigliere:
 - a. il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
 - b. il diritto di presentare per iscritto interrogazioni e mozioni;
 - c. il diritto di ottenere da tutti gli organi e uffici comunali, dagli Enti, dalle aziende, dalle società e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento del proprio mandato;
 - d. il diritto di esercitare le altre forme di intervento con le modalità stabilite dai regolamenti comunali.
3. I Consiglieri, su diretta attribuzione del Sindaco, possono svolgere incarichi in particolari materie che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva.
4. Se lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 11

Doveri dei Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I Consiglieri sono tenuti al segreto, nei casi specificamente determinati dalla legge, in ordine agli atti e alle informazioni dei quali siano venuti a conoscenza in relazione al proprio mandato.
3. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni delle quali siano membri e, qualora non partecipino a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con le modalità di approvazione delle proposte di deliberazione.

Art. 12

I gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in Gruppi consiliari formati da almeno due persone; il Consigliere risultato unico eletto di una medesima lista può costituirsi in gruppo.
2. Ciascun Gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di Capogruppo e lo comunica al Sindaco entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio comunale neo-eletto; in mancanza di designazione assume le funzioni di Capogruppo il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.
3. Ciascun Consigliere, nel corso della legislatura, può dichiarare la propria dissociazione dal Gruppo di appartenenza.

4. I Consiglieri che si dissociano e non dichiarano di aderire ad altro Gruppo, possono costituire un Gruppo autonomo, purché sia anche questo formato da almeno due persone.

Art. 13

Dimissioni dei Consiglieri comunali

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio comunale, devono essere presentate personalmente e assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale.

Art. 14

Composizione e Presidenza

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di membri stabilito dalla legge.
2. La convocazione e la presidenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco; in caso di impedimento temporaneo del Sindaco lo sostituisce il vicesindaco o, in mancanza, il Consigliere più anziano di età.

Art. 15

Lavori del Consiglio comunale

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Sindaco con, di norma, il seguente ordine del giorno:
 - a. convalida degli eletti;
 - b. comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta comunale;
 - c. discussione e approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
 - d. nomina commissione elettorale.
3. Per la validità delle sedute di prima convocazione del Consiglio comunale è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati senza computare a tale fine il Sindaco. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tale fine il Sindaco.
4. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie o straordinarie.
5. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Sono sessioni straordinarie tutte le altre sedute.
6. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza nei modi e nei termini previsti dal regolamento. In tali casi deve essere assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri comunali degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
7. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.
8. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.
9. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 16

Partecipazione al Consiglio comunale in videoconferenza

1. Il Sindaco, i Consiglieri e il Segretario comunale possono partecipare alle sedute di Consiglio comunale in videoconferenza, e quindi con interventi da luoghi diversi dalla Sede Municipale, a condizione che la seduta sia stata convocata con tale modalità e siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento.
2. A tale scopo è necessario che il collegamento audio/video:
 - a. garantisca la possibilità di accertare l'identità dei componenti del Consiglio comunale che intervengono in videoconferenza, di regolare lo svolgimento dell'adunanza da parte di chi la presiede, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b. consenta al Segretario comunale di percepire adeguatamente gli interventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione;
 - c. consenta agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
3. La presente disposizione è immediatamente operativa e non necessita di ulteriori provvedimenti attuativi.

Art. 17

Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale disciplina, attraverso apposito regolamento, il proprio funzionamento, stabilendo tra l'altro:
- a. i poteri e le attribuzioni della presidenza;
 - b. le modalità di formulazione dell'ordine del giorno;
 - c. le procedure di convocazione delle sessioni e il termine di consegna degli avvisi;
 - d. la domiciliazione digitale dei Consiglieri;
 - e. limiti alla durata degli interventi dei Consiglieri;
 - f. le modalità e le forme di votazione, con previsione, per le segrete, degli scrutatori scelti, uno tra i gruppi di maggioranza e uno tra quelli di minoranza;
 - g. le forme e le modalità di presentazione, istruttoria e discussione delle proposte e degli eventuali emendamenti;
 - h. i criteri e le modalità di verbalizzazione delle sedute;
 - l. i termini e le modalità per il deposito degli atti del Consiglio comunale prima della seduta;
 - m. le modalità per la presentazione delle interrogazioni e delle mozioni da parte dei Consiglieri;
 - n. le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni consiliari.

Art. 18

Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

1. Nella prima seduta del Consiglio comunale sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento.
3. Dopo l'esposizione del Sindaco, viene aperto il dibattito che si conclude con la messa in votazione delle linee programmatiche.
4. È facoltà del Consiglio comunale provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 19

Consigliere comunale anziano

1. È Consigliere anziano colui che nell'elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 20

Scioglimento del Consiglio comunale

1. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta comunale.
2. Per i casi di scioglimento del Consiglio comunale e per la nomina di un Commissario si fa riferimento a quanto disposto dalla legge.

Art. 21

Disposizioni generali sulle commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale a carattere sia temporaneo che permanente.
2. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori Sindaco, Assessori, funzionari, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche, e sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

3. Gli organi e uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti e i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

Art. 22

Commissioni di indagine

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Le commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e ai documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio comunale le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno dalla prima seduta del Consiglio comunale successiva al loro deposito.
3. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre Consiglieri, due designati dalla maggioranza e uno designato dalle minoranze consiliari. La presidenza della commissione spetta al membro designato dalle minoranze.

Art. 23

Rappresentanza delle minoranze

1. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato ad uno, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

Art.24

Regolamenti comunali

1. I regolamenti comunali sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati senza computare a tale fine il Sindaco.
2. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 25

Composizione e nomina della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori determinato dal Sindaco nel rispetto del numero massimo previsto dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta comunale sono nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
3. Gli Assessori sono scelti tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio comunale purché dotati dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere.
4. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio comunale.
5. Nella Giunta comunale deve essere garantita la parità di genere nel rispetto della percentuale stabilita dalla legge.
6. Non possono far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco.
7. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 26

Ruolo e competenze generali

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio comunale e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale e ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta comunale opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 27

Organizzazione

1. Il Sindaco può delegare agli Assessori comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie, al fine di impartire ai responsabili degli uffici e dei servizi le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi e i programmi deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale e per verificare che l'azione amministrativa complessiva di ciascun settore sia improntata alla massima efficienza ed efficacia.
2. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello del voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computabile ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
3. L'anzianità degli Assessori è data dall'età.

Art. 28 **Funzionamento**

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori; alle sedute della Giunta comunale partecipa il Segretario comunale.
2. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.
3. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.
4. Il Sindaco può disporre che alle sedute della Giunta comunale siano presenti, con funzioni consultive, Consiglieri, dipendenti comunali e delle società partecipate, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.
5. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta comunale, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni e incarichi, l'organo di revisione economico- finanziario e i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
6. Le sedute della Giunta comunale sono convocate dal Sindaco senza particolari formalità nei tempi e nei modi.
7. Le deliberazioni della Giunta comunale sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Art. 29 **Partecipazione alla Giunta comunale in videoconferenza**

1. Il Sindaco, gli Assessori e il Segretario comunale possono partecipare alle sedute di Giunta comunale in videoconferenza, e quindi con interventi da luoghi diversi dalla sede municipale, a condizione che la seduta sia stata convocata con tale modalità e siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento.
2. A tale scopo è necessario che il collegamento audio/video:
 - a. garantisca la possibilità di accertare l'identità dei componenti della Giunta comunale che intervengono in videoconferenza, di regolare lo svolgimento dell'adunanza da parte di chi la presiede, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. consenta al Segretario comunale di percepire adeguatamente gli interventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione;
 - c. consenta agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
3. La presente disposizione è immediatamente operativa e non necessita di ulteriori provvedimenti attuativi.

Art. 30 **Ruolo e funzioni del Sindaco**

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, rappresenta legalmente il Comune nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso e il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Ad esso compete:
 - a. convocare e presiedere il Consiglio comunale e la Giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno;
 - b. provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio comunale;
 - c. autorizzare l'uso dello stemma e del gonfalone per iniziative e/o manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o in collaborazione con soggetti pubblici e privati e per iniziative e/o manifestazioni patrociniate dal Comune o dallo stesso ritenute di interesse per la Comunità;
 - d. sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

- e. nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e i dipendenti chiamati a sostituirli in caso di loro assenza o impedimento;
- f. attribuire gli incarichi di cui all'art. 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e quelli di collaborazione esterna nel rispetto delle disposizioni di legge e del contratto collettivo;
- g. adottare ordinanze contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- h. decidere in ordine all'opposizione ad atti e/o a provvedimenti nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, sentito il Responsabile del servizio di riferimento;
- i. sovrintendere ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge;
- j. rappresentare il Comune negli organi degli Enti ai quali lo stesso partecipa, con possibilità di delega ad un Assessore;
- k. rappresentare il Comune nella promozione, conclusione e attuazione degli accordi di programma;
- l. coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

Art. 31 **Sostituzione del Sindaco**

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. In tal caso, il Consiglio comunale e la Giunta comunale restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e, fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
3. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio comunale, e si considerano presentate il giorno stesso; le stesse diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 2. trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale.

Art. 32 **Mozione di sfiducia**

1. Il voto contrario del Consiglio comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta comunale non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare al tal fine il Sindaco.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento dello stesso e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

Art. 33 **Incarichi e deleghe agli Assessori comunali**

1. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di coadiuvarlo in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta comunale, riferendone allo stesso e all'organo collegiale.
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 34 **Incarichi ai Consiglieri comunali**

1. Il Sindaco può incaricare singoli Consiglieri di collaborare con la Giunta comunale nella cura e approfondimento di specifiche materie o problematiche, anche per gli aspetti organizzativi.
2. Tale incarico non costituisce delega di funzioni né capacità di impegnare in alcun modo il Comune o di assumere atti a rilevanza esterna o atti di gestione. Comporta l'obbligo di relazionare periodicamente al Sindaco sull'attività svolta, viene espletato a titolo completamente gratuito, ha decorrenza dalla data di accettazione da parte dell'interessato e termina con la scadenza del mandato del Sindaco, salvo diversa determinazione per scadenza anticipata o raggiungimento dello scopo.

3. Lo stesso può essere svolto avvalendosi, per l'espletamento delle relative funzioni, della collaborazione del personale comunale nei limiti indicati dal Sindaco, con facoltà di accesso agli atti comunali; può essere modificato, integrato o revocato dal Sindaco in qualsiasi momento senza alcun obbligo di preavviso o motivazione.

Art. 35

Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario comunale il quale è obbligato ad allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione. In tal caso è sostituito da un Consigliere o da un Assessore scelto dal sindaco.

CAPO II

ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO E CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

Art. 36

Funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo

1. Il Consiglio comunale, oltre agli atti amministrativi di cui abbia competenza per legge emana atti di indirizzo che riguardino le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e in genere può adottare atti di natura meramente politica, tra i quali, a titolo esemplificativo, ordini del giorno.
2. La Giunta comunale, oltre a quanto espressamente stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, emana gli atti di indirizzo e controllo politico amministrativo in materia di organizzazione delle risorse umane nonché di attribuzione delle stesse, unitamente alle risorse finanziarie e strumentali, ai responsabili dei servizi; approva, inoltre, i seguenti provvedimenti:
 - a. intitolazione di aree, spazi ed edifici pubblici;
 - b. la decisione di costituirsi in giudizio e la nomina del patrocinatore legale;
 - c. accettazione o rifiuto di lasciti e donazioni;
 - d. approvazione di transazioni che non riguardino beni immobili.
3. Il Sindaco, oltre a svolgere tutte le funzioni espressamente a lui attribuite dalla legge, ha le seguenti competenze:
 - a. emana direttive nei confronti dei responsabili dei servizi e degli uffici in qualità di responsabile dell'amministrazione del Comune;
 - b. promuove e stipula gli accordi di programma;
 - c. stipula le convenzioni con altri Comuni, con la Provincia, o con altri enti pubblici per l'esercizio associato di funzioni o servizi o per l'affidamento di servizi;
 - d. autorizza ogni dichiarazione alla stampa o agli altri mezzi di comunicazione pubblica che non rientri nell'ordinaria comunicazione istituzionale del Comune o non sia soggetta alla disciplina sul diritto d'accesso agli atti o documenti amministrativi;
 - e. stabilisce l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;
 - f. sottoscrive gli atti di costituzione delle società partecipate o costituite dal Comune;
 - g. sottoscrive i patti di amicizia e gli atti di gemellaggio;
 - h. presenza alle cerimonie ufficiali.

Art. 37

Rappresentanza legale del Comune

1. Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune.
2. L'esercizio della rappresentanza è attribuibile in base ad una delega, generale o speciale, rilasciata dal Sindaco al soggetto individuato, per il compimento dei seguenti atti:
 - a. rappresentanza in giudizio, con la possibilità o meno di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
 - b. sottoscrizione degli atti di competenza del Sindaco in rappresentanza del Comune.

Art. 38

Articolazione della struttura organizzativa

1. Il Comune ha un Segretario comunale dipendente dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, il quale svolge tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, o conferitegli dal Sindaco e sovrintende lo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle strutture di massimo livello del Comune e ne coordina l'attività. Il Segretario comunale può contemporaneamente svolgere tale incarico anche in altri Comuni in convenzione o mediante incarichi di supplenza.
2. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplina l'articolazione delle strutture di massimo livello del Comune e ne stabilisce la denominazione.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vicesegretario comunale, da individuare in uno dei funzionari apicali del Comune in possesso del titolo di studio per l'accesso al concorso di Segretario comunale. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. L'ulteriore suddivisione delle suddette strutture in servizi o uffici o unità operative o in altre entità diversamente denominate in base al regolamento, spetta ai responsabili della struttura di massimo livello che agiscono mediante propri atti di organizzazione secondo le norme stabilite dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
5. I responsabili delle strutture di massimo livello del Comune sono organi di gestione del Comune.

Art. 39

Direzione degli uffici e dei servizi

1. La direzione degli uffici e dei servizi spetta ai responsabili delle relative strutture di massimo livello i quali sono nominati con provvedimento del Sindaco, al quale rispondono della propria attività, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta comunale.
2. La copertura dei posti di responsabili delle strutture di massimo livello può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione della Giunta comunale motivata, mediante contratto a tempo determinato di diritto privato.
3. I responsabili dirigono gli uffici e i servizi secondo i seguenti criteri generali:
 - a. organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi; superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra tutti gli uffici comunali;
 - b. l'azione amministrativa di ciascun servizio e di ciascun ufficio dovrà mirare, direttamente o indirettamente a seconda della collocazione nell'organigramma aziendale, innanzitutto a soddisfare le esigenze della collettività amministrata.
4. In ragione della propria funzione di sovrintendenza il Segretario comunale può disporre direttive vincolanti nei confronti dei responsabili delle strutture di massimo livello al fine di garantire la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti ovvero di coordinare l'azione degli stessi.

Art. 40

Costituzione in giudizio

1. La Giunta comunale, sulla base di una relazione o proposta del responsabile del servizio competente per materia, promuove e resiste alle liti, adottando allo scopo apposita deliberazione, con la quale assegna l'incarico al patrocinatore del Comune.

Art. 41

Modalità di esercizio delle funzioni dirigenziali

1. È compito dei responsabili delle strutture di massimo livello attuare gli obiettivi e i programmi definiti dagli organi di governo.
2. Il Segretario comunale riunisce periodicamente i responsabili delle strutture di massimo livello in apposita conferenza, di cui ne presiede i lavori, al fine di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e di coordinarne l'attività in ordine ai programmi e agli obiettivi e alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
3. Posto che spettano ai responsabili della struttura di massimo livello tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del Segretario comunale, si specifica che sono in ogni caso di competenza dei suddetti responsabili:
 - a. le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara;
 - b. le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

- c. le ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art.50 e all'art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;
- d. i provvedimenti di esecuzione alle deliberazioni della Giunta comunale e del Consiglio comunale e delle direttive impartite dal Sindaco o dal Segretario comunale;
- e. la redazione, nei termini di cui al regolamento di contabilità, degli elementi per la predisposizione della proposta di piano degli obiettivi della Giunta comunale;
- f. l'autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario, delle ferie, dei recuperi, delle missioni del personale dipendente;
- g. l'espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione secondo i tempi e le modalità indicate dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- h. la presidenza delle commissioni di gara;
- i. la presidenza delle commissioni di concorso;
- j. la stipulazione dei contratti.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 42 Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicito disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione e la copia degli atti di cui al comma 1. deve avvenire con le modalità e nei termini stabiliti per legge.

Art. 43 Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati. In particolare le delibere degli organi collegiali e le determinazioni dei responsabili delle strutture di massimo livello del Comune vanno pubblicate all'Albo pretorio del Comune per un periodo di 15 giorni al fine di darne la massima pubblicità.
2. Le ordinanze rivolte ad un numero indifferenziato di soggetti devono essere pubblicate all'Albo Pretorio.

Art. 44 Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della Comunità all'azione amministrativa locale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, valorizza le libere forme associative.
2. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero e in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
3. Il Comune, allo scopo di favorire le libere forme associative, può attribuire contributi e/o immobili alle associazioni per sostenere l'attività svolta e/o per la realizzazione di singole iniziative. Può altresì affidare alle stesse la gestione di alcune attività di sua competenza, non incompatibili con le finalità perseguite dall'associazione. Può inoltre permettere alle stesse l'utilizzo non continuativo di beni e attrezzature comunali.
4. Le associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta nelle forme previste dai regolamenti comunali. Le iniziative sostenute dal Comune devono riportare l'intervenuto patrocinio nel materiale pubblicitario delle stesse.
5. La consultazione delle associazioni su determinate tematiche può essere promossa e attuata dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale.

Art. 45 Consultazione della popolazione del Comune

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione è richiesta da almeno un sesto della popolazione maggiorenne residente nel Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di una frazione, oppure singole categorie o gruppi sociali.

4. La consultazione è indetta dal Sindaco, che assicura una adeguata pubblicità preventiva.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art. 46 **Referendum consultivo**

1. In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo cui hanno diritto di partecipare tutti i cittadini elettori.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
 - a. tributi e tariffe;
 - b. provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali;
 - c. provvedimenti aventi natura normativa.
4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri o richiesto da almeno un sesto del corpo elettorale del Comune.
6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
7. Entro 30 giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.
8. Le modalità per lo svolgimento del referendum consultivo sono disciplinate da apposito regolamento comunale.
9. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
10. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 47 **Difensore Civico**

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio comunale può nominare, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, il Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
3. È compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
4. È dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte di rispettiva competenza.
5. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore nel Comune, avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il Consigliere.
6. Il Consiglio comunale può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.
7. Qualora non si addivenga all'istituzione del difensore civico comunale, il Comune può chiedere di avvalersi del difensore civico della Provincia di Belluno, con condizioni e modalità da definirsi attraverso apposita convenzione; in mancanza anche di tale possibilità, i cittadini possono rivolgersi al Difensore civico regionale.

TITOLO IV **SERVIZI PUBBLICI**

Art. 48 **Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi**

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 49 **Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni**

1. Il Comune, ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.
2. Lo statuto e il regolamento dell'istituzione determinano funzioni e competenze degli organi nonché i criteri e i requisiti per la nomina e il funzionamento.
3. Gli amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Il Sindaco procede, inoltre, entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della vacanza, alla surroga degli amministratori
4. Agli stessi si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il Comune.
5. Devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso il Comune.

Art. 50

Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società di capitali e promuoverne la fondazione, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 51

Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o un Assessore/Consigliere da esso delegato.
2. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello Statuto delle società partecipate e delle strutture associative devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio comunale.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 52

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 53

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, competente a rispondere all'istituto dell'interpello è il responsabile del tributo.
5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 54

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Responsabile della struttura di massimo livello del Comune a cui fa capo il servizio economico-finanziario, dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è

responsabile, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in locazione o affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 55

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 56

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante i sistemi di contabilità previsti dalla legge e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge.

Art. 57

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 58

Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale nomina il revisore dei conti e ne fissa il compenso nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio. Nella relazione esprime anche rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
5. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
6. Al revisore possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione agli organismi di valutazione.

Art. 59

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a. la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b. la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione al Comune;
 - c. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge;
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 60

Controllo economico della gestione

1. L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi del Comune.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita, in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, da apposito regolamento.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata al regolamento.

TITOLO VI

FORME DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE, PROVINCIA E UNIONE MONTANA

Art. 61

I principi di collaborazione tra Comune e Provincia

1. Il Comune collabora con la Provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune e la Provincia concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.
3. Il Comune può attuare, con la collaborazione della Provincia, attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tali attività e opere, il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art. 62

Rapporti con le Unioni Montane

1. Il Comune può delegare all'Unione Montana l'esercizio di proprie funzioni affinché siano svolte in modo associato.
2. La convenzione che disciplina la delega deve prevedere il potere di indirizzo del Comune in ordine all'esercizio della funzione delegata nel proprio territorio e i modi e i tempi periodici di riscontro dell'attività relativa.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 63

Disposizioni finali

1. I regolamenti vigenti alla data di approvazione dello Statuto restano in vigore nelle sole parti compatibili con lo Statuto e fino all'approvazione dei successivi.

Il Sindaco Luca Strappazon